

Informative e news per la clientela di studio

Marzo 2018

Indice delle news

Le news di marzo	pag.	2
Aliquote contributive Inps 2018 per artigiani/commercianti	pag.	4
Il 6 aprile è in scadenza lo "spesometro" semplificato	pag.	6
L'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.)	pag.	8
Crediti commerciali verso la P.A.: ridotta da 10.000 euro a 5.000 euro la soglia per la sospensione dei pagamenti in presenza di ruoli scaduti	pag.	9
Compilazione modelli Intrastat 2018: le nuove istruzioni	pag.	11
Obbligo di ripresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 3 aprile 2018	pag.	13
Scioglimento della società semplice senza tassazione in capo ai soci	pag.	17

Scadenzario

Principali scadenze dal 16 marzo al 15 aprile 2018	pag.	19
--	------	----

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Definiti i criteri di individuazione delle attività ammissibili nel settore dei programmi informatici

In base al "Manuale di Frascati" dell'Ocse che rappresenta la base interpretativa di riferimento del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, le attività di sviluppo di un *software* devono essere di tipo incrementale, nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale. Inoltre, l'esecuzione dello sviluppo di un *software* "deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica".

In sintesi, non può essere classificato come ammissibile il progetto che si limita ad arricchire o potenziare un programma o un sistema già esistente; tale riconoscimento, infatti, si può avere soltanto in presenza di un progresso scientifico o tecnologico, che si traduce concretamente nell'incremento della conoscenza. La circolare specifica che l'utilizzo del *software* per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce automaticamente un incremento scientifico o tecnologico.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 59990, 09/02/2018)

SPLIT PAYMENT

Efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che la disciplina dello *split payment* ha effetto dalla data di inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze. In considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi, che ora riportano anche la data di inclusione dei contribuenti soggetti allo *split payment*, agli stessi è attribuita efficacia costitutiva.

(Ministero dell'economia e delle finanze, nota, 07/02/2018)

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)

Chiarimenti sul regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria

L'Agenzia delle entrate ha commentato le norme che hanno introdotto nell'ordinamento un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti, operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente richieste (vincoli e divieti di investimento), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione. Il particolare regime di non imposizione previsto per i PIR si applica in capo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano individuale di risparmio appositamente costituito presso un intermediario abilitato. Nell'ambito del PIR non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria: il piano di risparmio si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare investimenti. L'importo investito non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 26/02/2018)

CREDITO ALLE PMI

Accordo ABI-Confindustria per il credito e per la valorizzazione delle nuove figure di garanzia

È stato firmato tra ABI e Confindustria un accordo che introduce nel nostro ordinamento la possibilità che il contratto di finanziamento tra banca e impresa possa essere garantito dal trasferimento in favore del

creditore, in caso di inadempimento del debitore, della proprietà di un immobile posto a garanzia dello stesso. L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2019: le banche che intendono dare seguito a tale accordo lo comunicano all'Associazione Bancaria Italiana e ne danno comunicazione sul proprio sito web specificandone la data di avvio dell'operatività.

(Associazione Bancaria Italiana-Confindustria, comunicato stampa, 12/02/2018)

CONAI

Pubblicata la guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale Conai

È disponibile sul sito *web* del Conai la nuova "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2018", suddivisa in due volumi:

- Guida_Contributo_CONAI_2018_Vol1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi)
- Guida_Contributo_CONAI_2018_Vol2 (Modulistica)

Per tutti gli approfondimenti è consultabile la pagina <http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/>. Si segnala che dal 1° gennaio 2018 sono in vigore i nuovi valori delle tre fasce contributive per gli imballaggi in plastica (<http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato/>).

(Consorzio Nazionale Imballaggi, comunicato stampa, 01/02/2018)

DEPOSITI FISCALI

Approvati i modelli per la costituzione della garanzia alternativa al pagamento dell'Iva

L'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la costituzione della garanzia richiesta, nei casi in cui è possibile immettere in consumo da un deposito fiscale, o estrarre da un deposito di un destinatario registrato, benzina e gasolio per autotrazione senza il versamento dell'imposta sul valore aggiunto. La benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, possono essere immessi in consumo o estratti versando l'Iva mediante modello F24, senza possibilità di compensazione (con l'obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel documento di accompagnamento). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2018 è stata definita la modalità con cui va prestata la garanzia, previa accettazione del beneficiario, al fine di non corrispondere l'imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia delle entrate ha approvato con il provvedimento n. 47927 del 1° marzo 2018 i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia. La garanzia deve essere: prestata a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per l'importo corrispondente all'Iva dovuta e per la durata di 12 mesi dalla data di estrazione; accettata dall'Agenzia delle entrate e comunicata al gestore del deposito.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 47927, 01/03/2018)

Informative e news per la clientela di studio

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER ARTIGIANI/COMMERCianti

Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha chiarito quali debbano essere, a far data dal 1° gennaio 2018, le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24,00%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2018 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono giunte al valore massimo indicato dall'Istituto e risultano oggi pari al 24,00%.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 24,00% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Vigge la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 101.427,00 euro per gli altri. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo minimale per il 2018 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità)	3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità)	3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.710,00 euro in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.630,00	24,00 %	24,09 %
	da 46.630,00	25,00 %	25,09 %
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21	fino a 46.630,00	21,00 %	21,09 %

anni	da 46.630,00	22,00 %	22,09 %
------	--------------	---------	---------

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

Casi particolari

⇒ Imprese con collaboratori

Se il titolare dell'impresa si avvale di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati:

Imprese familiari legalmente costituite	sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali
Aziende non costituite in imprese familiari	il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi

Affittacamere

Gli affittacamere non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

Regime forfettario ex L. 190/2014

Tali soggetti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%. Al fine della applicazione dell'agevolazione contributiva i soggetti interessati devono comunicare tale propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione all'Istituto. Inoltre è bene ricordare che i pensionati ultra-sessantacinquenni che si avvalgono del regime forfettario non possono cumulare la riduzione del 35% con l'ulteriore beneficio che permette di ridurre il loro versamento dei contributi del 50%.

Termini di versamento

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2017 e degli acconti per il periodo di imposta 2018 sono collegati alle scadenze di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2017 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 devono essere versati entro il 30 giugno 2018 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 deve essere versato entro il 30 novembre 2018;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2018 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019.

IL 6 APRILE È IN SCADENZA LO "SPESOMETRO" SEMPLIFICATO

Entro il prossimo **6 aprile 2018** i contribuenti devono provvedere ad inviare la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.

Invio al 6 aprile 2018

Lo spesometro del secondo semestre 2017, a norma dell'articolo 21, D.L. 78/2010, risultava in scadenza il 28 febbraio scorso. Per tenere conto delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017 e per consentire l'aggiornamento del tracciato per l'invio dei dati delle fatture, già con il comunicato stampa del 19 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate aveva disposto un rinvio del termine, in attesa della pubblicazione del tracciato definitivo.

A seguito dell'approvazione delle specifiche tecniche, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018 è stata disposta la proroga al 6 aprile 2018 della scadenza per l'invio dei dati del secondo semestre 2017.

Occorre peraltro ricordare che l'articolo 1-ter, comma 1, D.L. 148/2017 ha introdotto la possibilità di sanare eventuali irregolarità commesse nell'invio delle fatture relative al primo semestre 2017; malgrado tale norma fissasse la scadenza al 28 febbraio 2018, nel provvedimento di proroga è stato disposto che anche l'invio correttivo del primo semestre potrà essere effettuato entro il prossimo 6 aprile 2018, in concomitanza dello spesometro del secondo semestre.

Per tale invio correttivo, peraltro, possono essere utilizzate le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017.

Comunicazione dati fatture		Scadenza
Secondo semestre 2017		6 aprile 2018
Correzioni primo semestre 2017	→	6 aprile 2018

Periodicità

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale; per il 2017 il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale.

Il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Dal 2018, pertanto, sta ai contribuenti scegliere la periodicità che preferiscono.

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, la possibilità di effettuare l'invio semestrale è consentito anche ai contribuenti che abbiano aderito all'invio opzionale delle fatture ai sensi dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Semplificazioni

Anche nel merito dei dati oggetto di invio, sono state previste delle importanti semplificazioni.

La prima riguarda la quantità di informazioni che devono essere inviate in relazione ad ogni singola fattura, informazioni che risultano ridotte nel numero e semplificate.

I dati che devono essere resi sono infatti:

- la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta (ovvero la tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

Di grande interesse è anche la possibilità di inviare in maniera aggregata i dati delle fatture che vengono cumulativamente registrare in contabilità tramite il documento riepilogativo (in precedenza, sebbene fosse utilizzato il documento riepilogativo, comunque le fatture dovevano essere oggetto di invio separato, rendendo di fatto inefficace ogni semplificazione legata alla registrazione aggregata).

Nel provvedimento attuativo vengono richiesti, in relazione ad ogni documento riepilogativo, i seguenti dati:

- per le fatture emesse vanno indicati il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente/prestatore, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.
- per le fatture ricevute, i dati da comunicare sono il numero e la data di registrazione del documento riepilogativo, la partita Iva del cessionario/committente, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate durante gli incontri con la stampa specializzata, l'importo di 300 euro (limite entro il quale ogni fattura può confluire nel documento riepilogativo) deve intendersi comprensivo dell'Iva addebitata nella fattura.

L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi dell'allegato B, D.Lgs. 196/2003. Seppure l'obbligo di redazione annuale del D.P.S. sia stato abrogato dal D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012, sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articolo 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (Misure minime di sicurezza).

Imprese e professionisti devono strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza, riducendo i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati personali (anche se vengono trattati dati solo di tipo comune, non necessariamente sensibili o giudiziari). Resta quindi consigliabile continuare a redigere annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

È a carico dei titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dei dati personali in *outsourcing*.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il titolare del trattamento deve valutare l'effettiva capacità ed affidabilità dei soggetti preposti e avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

Dal 25 maggio 2018 in vigore il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Il garante della *privacy* ha elaborato e pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it una guida utile all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 che entrerà in vigore in Italia il 25 maggio 2018.

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche:

- 1) fondamenti di liceità del trattamento;
- 2) informativa;
- 3) diritti degli interessati;
- 4) titolare, responsabile, incaricato del trattamento;
- 5) approccio basato sul rischio del trattamento e misure di *accountability* di titolari e responsabili;
- 6) trasferimenti internazionali di dati.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del Legislatore nazionale.

Si avvisa la gentile clientela che nel prossimo mese di aprile 2018 verrà pubblicato uno Speciale *privacy* che analizzerà tutte le novità che entreranno in vigore dal 25 maggio 2018.

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.: RIDOTTA DA 10.000 EURO A 5.000 EURO LA SOGLIA PER LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

Ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, verificano che il beneficiario non risulti inadempiente al versamento di importi dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

L'articolo 1, commi 986-987 della Legge di Bilancio 2018 ha disposto dallo scorso 1° marzo 2018 la riduzione della soglia di verifica del debito da 10.000 euro a 5.000 euro al fine di effettuare liberamente il pagamento da parte della P.A.: nel caso in cui il fornitore della P.A. non abbia versato cartelle di pagamento, il credito sarà pignorato dall'agente della riscossione.

La verifica della presenza di inadempimenti del fornitore da parte della Pubblica Amministrazione

L'inadempimento del beneficiario delle somme dovute dalla P.A. o società a prevalente partecipazione pubblica si manifesta qualora risulti notificata una cartella di pagamento, non pagata, per la quale non è stata richiesta e accordata la dilazione del pagamento ovvero per la quale non vi è la sospensione della riscossione.

L'inadempimento si manifesta qualora il fornitore abbia ricevuto cartelle di pagamento per le quali non ha effettuato il pagamento o richiesto la dilazione entro 60 giorni dalla data di notifica. Non si è in presenza di una cartella per la quale è scaduto il termine di pagamento nei casi di rateazione: in tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 per carenza del presupposto relativo all'inadempimento. Diverso è il caso in cui il piano di dilazione preveda il mancato pagamento di 5 rate mensili anche non consecutive: in tal caso la cartella di pagamento risulta scaduta.

Il servizio Verifica Inadempimenti disponibile sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione consente alle P.A. di ottemperare all'obbligo stabilito dall'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La circolare n. 29/2009 del Mef chiarisce che la P.A., salvo casi eccezionali e contingenti, deve effettuare la verifica dell'inadempimento del beneficiario a ridosso dell'emissione del mandato di pagamento (quindi, non alla data di scadenza del pagamento della fattura). È importante sottolineare che nel caso in cui un unico mandato di pagamento sia relativo a varie fatture di importo unitario inferiore alla soglia di 5.000 euro, la P.A. non è tenuta ad effettuare la verifica presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nel caso di presenza di inadempimento da parte del fornitore, la P.A. / la società a prevalente partecipazione pubblica sospende per 60 giorni il pagamento al beneficiario (fino a concorrenza del debito comunicato dall'Agente della riscossione, mentre l'eventuale eccedenza viene corrisposta): in questo arco temporale verrà notificato l'atto di pignoramento del credito ai sensi dell'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973.

Il periodo di sospensione è stato aumentato da 30 giorni a 60 giorni: se prima della notifica dell'atto di pignoramento del credito il beneficiario effettua il pagamento delle somme iscritte a ruolo o delle rate scadute che hanno fatto decadere il piano di dilazione determinando il venire meno dell'inadempimento, ne viene data comunicazione all'ente debitore di modo da "svincolare" il pagamento integrale di quanto dovuto.

La richiesta della certificazione del credito sulla Piattaforma del Crediti Commerciali

L'articolo 7-bis, D.L. 35/2013 prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti:

- l'invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte dell'ente debitore entro il giorno 15 del mese successivo alla data di pagamento;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Il processo di certificazione istituito da alcuni anni per i crediti vantati dai fornitori verso gli enti pubblici avviene per il tramite di una piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori.

La piattaforma per la certificazione dei crediti (<http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>) ha reso trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

L'istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A..

COMPILAZIONE MODELLI INTRASTAT 2018: LE NUOVE ISTRUZIONI

Con la **Determinazione congiunta Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane n. 13799 dell'8 febbraio 2018** vengono corrette le istruzioni alla compilazione dei modelli Intrastat al fine di recepire le importanti semplificazioni introdotte lo scorso anno con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 194409 del 25 settembre 2017, in attuazione dell'articolo 50, comma 6, terzo periodo, D.L. 331/1993.

La finalità di tale provvedimento, come già ricordato in precedenti informative, è quella di semplificare l'attuale disciplina evitando duplicazioni di adempimenti e riducendo la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione degli elenchi nonché i dati da trasmettere, pur nel rispetto degli obblighi informativi richiesti in sede comunitaria.

Relativamente alla decorrenza di tali semplificazioni, le stesse si applicano agli elenchi riepilogativi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018 e quindi già a partire dalla scadenza dello scorso 26 febbraio 2018 (in quanto il giorno 25 cadeva di domenica) per quanto riguarda gli adempimenti mensili e da quella del prossimo 25 aprile 2018 per gli elenchi con periodicità trimestrale.

Andiamo quindi di seguito ad esaminare più nel dettaglio le semplificazioni disposte dal citato Provvedimento del 25.09.2017 in virtù della loro trasposizione nelle nuove istruzioni per la compilazione dei modelli approvate con la determinazione dello scorso 8 febbraio.

Gli acquisti di beni e di servizi (modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater)

Gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e agli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater) sono stati mantenuti solo per adempiere a finalità statistiche. Oltre a questa semplificazione, che consiste nella riduzione dei dati da comunicare, sono state innalzate le soglie che determinano la sussistenza dell'obbligo, riducendo così il numero dei soggetti tenuti all'adempimento. Da ciò ne è conseguita l'eliminazione dell'obbligo di trasmettere gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale mentre è stato mantenuto l'obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi con cadenza mensile.

In particolare:

- il modello INTRA 2-bis relativo all'acquisto di beni deve essere trasmesso all'Agenzia delle dogane con periodicità mensile, con l'indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a 200.000 euro (precedente soglia 50.000 euro);
- il modello INTRA 2-quater relativo agli acquisti di servizi deve essere trasmesso all'Agenzia delle dogane con cadenza mensile, con l'indicazione dei soli dati statistici, da parte dei soggetti passivi che almeno in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato un ammontare di tali acquisti uguale o superiore a 100.000 euro (precedente soglia 50.000 euro).

Oltre alla modifica delle soglie per la sussistenza di tale obbligo, vengono anche modificati i criteri in base ai quali determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi (aspetto che si analizza in seguito posto che gli stessi riguardano anche le cessioni e le prestazioni rese).

Infine, per i soggetti passivi che non superano le anzidette soglie, la trasmissione degli elenchi è facoltativa in quanto per tali soggetti i dati di rilevanza statistica sono desunti dall'Agenzia delle entrate dallo

Spesometro (obbligo di comunicazione dati fatture previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010) oppure da coloro che hanno optato per il regime delle fatture elettroniche previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Le cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis)

Con riferimento agli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis) trasmessi dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi con cadenza mensile, vengono previste semplificazioni per quanto attiene alla comunicazione dei dati statistici.

La semplificazione consiste quindi nel rendere facoltativa l'indicazione dei dati di rilevanza statistica da parte dei soggetti che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Al di sotto di tale soglia viene meno l'obbligo di comunicare dati statistici mentre rimane invariato il precedente obbligo di segnalazione dei dati fiscali parametrato alla soglia dei 50.000 euro.

I servizi intracomunitari resi (MODELLO INTRA 1-quater)

Nonostante l'attuale versione dell'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993 non preveda più tale adempimento, per ragioni di compatibilità comunitaria con l'articolo 262 della Direttiva 2006/112/CE, le istruzioni prevedono ancora l'obbligo di trasmissione dell'elenco dei servizi intracomunitari resi (modello INTRA 1-quater). Detto modello va trasmesso a cadenza mensile da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie attive superiore a 50.000 euro, e trimestralmente se l'ammontare delle operazioni effettuate non supera tale soglia. Analogamente a quanto già previsto in precedenza, i dati da comunicare sono solo quelli con valenza fiscale. Di fatto nessuna modifica ha interessato tale modello, se non per la semplificazione riguardante il campo "Codice servizio" di cui diremo in seguito.

Nuovi criteri per verificare il superamento delle "soglie"

Come già anticipato in precedenza, dal 2018 la verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi **distintamente** per ogni categoria di operazioni in quanto le soglie operano in ogni caso in maniera **indipendente**, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

Ancorché tale aspetto non sia ancora stato chiarito dall'Agenzia delle entrate, al fine di prevedere un criterio unitario per tutti i modelli, si ritiene lo stesso debba riguardare tutte le soglie:

- sia quelle nuove, individuate per la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e per gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti;
- sia quelle già previste per determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie e dei servizi intracomunitari resi.

Dovrebbero quindi ritenersi superate le precedenti regole (si veda l'articolo 2, D.M. 22 febbraio 2010) in base alle quali la periodicità di presentazione poteva essere diversa per gli elenchi delle operazioni rese, da un lato, e per quelli delle operazioni ricevute dall'altro.

Servizi resi e ricevuti: ridotti i numeri del "Codice servizio"

L'ultima semplificazione introdotta riguarda gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitari, sia resi sia ricevuti e in particolare le modalità di indicazione, nell'apposita colonna "Codice servizio", della tipologia del servizio reso o ricevuto, desumibile dalla tabella di classificazione CPA 2008.

A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018 si potrà indicare la tipologia del servizio reso o ricevuto con riferimento non più al 6° bensì al 5° livello della citata tabella di classificazione dei prodotti associati all'attività (CPA) con una riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare (la tabella è pubblicata nella sezione dedicata all'Intrastat del sito dell'Agenzia delle dogane).

Dal tenore delle istruzioni si evince che avvalersi di tale semplificazione costituisce per gli operatori una facoltà, e dunque può ritenersi corretto anche indicare nella colonna "codice servizio" lo stesso codice a 6 cifre già in precedenza utilizzato.

Infine, è previsto che la misura verrà accompagnata dall'introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza più mirata per la ricerca dei codici corretti: infatti, mentre per la classificazione dei beni, la corretta tipologia da indicare nei modelli può essere facilmente identificata avvalendosi di una apposita funzione di ricerca predisposta nel sistema AIDA, ciò non è ancora stato previsto per individuare la classificazione dei servizi. È auspicabile quindi che tale facilitazione sia introdotta al più presto.

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 3 APRILE 2018

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di rappresentazione del medesimo entro il prossimo 3 aprile 2018 (in quanto il 31 marzo cade di sabato e, a seguire, ci sono Pasqua e Pasquetta).

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di rappresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell'adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

La recente Riforma del Terzo settore

Si tenga inoltre presente che la recente riforma del terzo settore introdotta con il D.Lgs. 117/2017 prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (Enti del Terzo settore), un esplicito

esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi in vigore ma si concretizzerà solo nel momento in cui sarà effettivamente possibile iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, assumendo in tal modo la qualifica di ETS (momento che si verificherà non prima del 2019 o 2020, a seconda del momento nel quale verranno pubblicati i prescritti provvedimenti attuativi).

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento *"una tantum"* da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato e, a seguire, ci sono Pasqua e Pasquetta) dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che

"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".

Con la risoluzione n. 125/E/2010, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all'altro si modificano tali dati non sussiste l'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

- **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**
- **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di rappresentazione del modello la sola variazione degli "importi" e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di rappresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo "qualitativo".

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
Associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Sì
Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	Sì

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

■ **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la rappresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E/2009** l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì *"occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo"*. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Sì

■ **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica rappresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

■ **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di rappresentazione del modello EAS.

N.B.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di rappresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione *in bonis*

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (conv. con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **258 euro** tramite modello F24 indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno
--------------------------	--	------------	--------	------	------

In vista della prossima scadenza del 3 aprile 2018 (in quanto il 31 marzo cade di sabato e, a seguire, ci sono Pasqua e Pasquetta) si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

SCIoglimento della società semplice senza tassazione in capo ai soci

La DRE del Piemonte ha recentemente confermato il trattamento di favore che l'ordinamento tributario attribuisce alle società semplici: in particolare, con la risposta **all'interpello 901-526/2017** viene confermato che nel caso di assegnazione ai soci di immobili (così come nel caso di cessione a terzi di questi immobili e attribuzione del ricavato ai soci), i soci non scontano alcuna tassazione.

Si tratta di una posizione di sicuro interesse che pone la società semplice quale soggetto giuridico fiscalmente privilegiato quando lo scopo sociale è la detenzione del bene.

Se infatti la medesima operazione fosse posta in essere da una società commerciale (di persone o di capitali) vi sarebbe infatti un interessamento fiscale della società (l'operazione risulterebbe infatti tendenzialmente plusvalente), quanto dei soci (occorrerebbe verificare, in particolare, che l'attribuzione delle somme non possa generare tassazione in capo a questi ultimi).

Il trattamento della società semplice

La società semplice è un tipo societario che prevede una tassazione assimilata a quella della persona fisica; rispetto alle società commerciali che realizzano reddito d'impresa in relazione ad ogni provento conseguito, nella società semplice il reddito prodotto è qualificabile in base alla specifica tipologia del provento conseguito.

Per quanto in questa sede interessa, quando viene ceduto un fabbricato, la società semplice applica, al pari della persona fisica, l'articolo 67, Tuir: in particolare, questo porta ad affermare che, se detto immobile è posseduto da più di 5 anni, l'eventuale plusvalenza realizzata non viene tassata.

Il tema delicato era quello dell'arricchimento del socio e dell'eventuale conseguente imponibilità.

Si poneva il dubbio, infatti, circa l'eventuale tassazione delle somme attribuite ai soci (quando il prezzo della vendita sia a questi distribuito, come spesso accade): su questo punto, qualche anno addietro, si era espressa la DRE della Lombardia con la nota 904-91/2013 affermando, di fatto, che essendo detassata la società e poiché i soci conseguono la medesima tipologia reddituale realizzata dalla società, anche i soci devono intendersi detassati circa le somme a questi attribuite derivanti dalla cessione dell'immobile.

Tale posizione viene confermata dalla nota DRE Piemonte in commento.

In quest'ultima, comunque, si ottiene anche la conferma circa la detassazione nel caso di attribuzione diretta ai soci dell'immobile in sede di scioglimento della società: la DRE Piemonte chiarisce che, se la

società semplice detiene immobili (diversi dalle aree fabbricabili) da più di 5 anni, non essendo imputati ai soci i redditi per trasparenza (perché non tassati), così i soci non sono tenuti a dichiarare il reddito ottenuto in sede di recesso o di liquidazione della società.

Quindi, qualora tali beni fossero assegnati ai soci stessi, non essendovi prelievo in capo alla società, così non vi è tassazione in capo ai soci.

Società semplice - Trasferimento di immobile posseduto da più di 5 anni

	Tassazione in capo alla società	Tassazione in capo al socio
Cessione a terzi di immobile e attribuzione delle somme ai soci	Nessun reddito	Nessun reddito
Assegnazione ai soci dell'immobile in sede di recesso/liquidazione	Nessun reddito	Nessun reddito

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2018 AL 15 APRILE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 marzo	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
	Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
	ACCISE - Versamento imposta

	Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Tassa annuale vidimazione libri sociali Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2018 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2018. Versamento saldo Iva 2018 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
19 marzo	Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.
20 marzo	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
26 marzo	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
3 aprile	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio. Modello EAS Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello EAS. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2018. Certificazione degli utili e compensi 2017 Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2017. FIRR Scade oggi il termine di versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.
6 aprile	Comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute ("Spesometro") Scade oggi il termine per la comunicazione riepilogativa delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017 e le eventuali correzioni del primo semestre 2017.
15 aprile	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.